

sul ricorso per REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE ([art. 41 c.p.c.](#)) proposto (per la causa pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Roma, ivi iscritta al n. 73669/10 di RG), da:

s.p.a. EQUITALIA ESATRI, con sede in Milano alla Via dell'Innovazione n. 1/B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Barberini n. 12 presso lo studio degli avv. VISENTINI Gustavo e Alfonso PAPA MALATESTA che la rappresentano e difendono in forza della "procura" rilasciata "in calce" al ricorso;

- ricorrente -

contro

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con sede in Roma alla Via Ennio Quirino Visconti n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Liegi n. 42 presso lo studio dell'avv. ALOISIO Roberto G. che la rappresenta e difende in virtù della "procura a margine" del controricorso;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

letto il ricorso con il quale la s.p.a. EQUITALIA ESATRI - premesso che pende opposizione avverso il "decreto ... n. 20476 . . .

notificato ... il 4 novembre 2010" con il quale "il Tribunale di Roma", "ritenuta la propria competenza e considerate sussistenti le condizioni di ammissibilità", **ha ingiunto ad essa società incaricata di "riscuotere ... i contributi previdenziali (soggettivi, integrativi, di maternità ed accessori) degli avvocati iscritti alla Cassa" di pagare in favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense la somma di Euro 917.561,52 ("oltre gli interessi ... maturati e maturandi") - chiede di "dichiarare il difetto del giudice ordinario relativamente al giudizio"** innanzi indicato;

letto il controricorso, nel quale la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense insta per il rigetto dell'avverso ricorso, con conferma della "giurisdizione del giudice adito (Tribunale di Roma)";

lette le memorie depositate dalle parti;

RITENUTA:

sussistente, nel caso, la giurisdizione del giudice ordinario non essendo condivisibile la tesi di quella del giudice contabile adombrata nel richiamato provvedimento ex art. 380 bis c.p.c. perchè:

- le osservazioni formulate a conforto sono fondate soltanto sulla natura "pubblica" dei contributi previdenziali "in danaro" dovuti dagli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, riscossi dalla s.p.a. EQUITALIA CERIT che, però, non risulta rilevante ai fini di individuare il giudice cui la legge attribuisce la potestas iudicandi relativa perchè quella natura (derivata dalle finalità della contribuzione) riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa ed il proprio iscritto, solo al quale ineriscono le affermazioni del giudice delle leggi (richiamate nel provvedimento detto), per le quali (a) "ai contributi" ivi "menarne" ovverosia ai contributi dovuti dai "sanitari iscritti agli ordini professionali italiani" in favore dell'Opera nazionale assistenza orfani

sanitari italiani (Onaosi)", altro ente trasformato con la medesima legge, "siccome determinati con atto unilaterale, alla cui adozione non concorre la volontà del privato", deve essere attribuita "la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata *dall'art. 23 Cost.*" (sentenza 14 giugno 2007 n. 190) e (b) "deve escludersi" che "la trasformazione ... in associazione privata" operata dal *D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1* "abbia inciso ... sulla natura dell'attività dell'ente ..., così determinando una sostanziale modificazione dei caratteri del rapporto previdenziale": "la suddetta trasformazione", infatti, secondo la Corte, "ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti" ("articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi") perchè "l'obbligo contributivo costituisce un corollario ... della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale" (sentenza 18 luglio 1997 n. 248; cfr., altresì, l'ordinanza 3 giugno 1999 n. 214 della medesima Corte);

- queste sezioni unite (ord. 7 maggio 2003 n. 6956) hanno già chiarito che, "a norma *dell'art. 103 Cost.*, comma 2, *R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 44, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, art. 9* e *D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858*", art. 127 la "giurisdizione tendenzialmente generale (ancorchè secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore) in materia di contabilità pubblica" attribuita alla Corte dei Conti riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile e, quindi, suppone necessariamente la qualità pubblica del titolare del "denaro" gestito;

- siffatta qualità difetta (per espresso disposto normativo) alla Cassa controricorrente, titolare del "denaro" di cui ha chiesto il pagamento;

- la giurisdizione della Corte dei Conti non trova fondamento neppure nel disposto del *R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 58* invocato dalla ricorrente, perchè gli "altri giudizi ad iniziativa di parte" considerati nel comma 1, per espressa previsione, sono soltanto quelli comunque "di competenza della Corte dei conti": la norma, quindi, non amplia la giurisdizione del giudice contabile ma detta soltanto indicazioni sulle modalità ("mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione") di istituzione ("sono istituiti") di quei "giudizi" allorquando "siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato".

RITENUTO:

di compensare integralmente tra le parti le spese processuali, ai sensi *dell'art. 92 c.p.c.*, comma 2 attesa la novità della questione affrontata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2011 e del 27 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012